

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP

Via Vitali 18 – 20010 Marcallo con Casone

Tel.029796127/141– fax 029796134

Sito internet: www.marcallo.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 24.11.2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

TITOLO I - PRINCIPI

- [Art. 1](#) Oggetto del Regolamento
- [Art. 2](#) Modalità di esecuzione in economia
- [Art. 3](#) Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- [Art. 4](#) Limiti economici agli interventi in economia
- [Art. 5](#) Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- [Art. 6](#) Lavori in economia
- [Art. 7](#) Forniture in economia
- [Art. 8](#) Servizi in economia
- [Art. 9](#) Interventi misti
- [Art. 10](#) Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- [Art. 11](#) Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- [Art. 12](#) Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- [Art. 13](#) Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- [Art. 14](#) Atti della procedura
- [Art. 15](#) Scelta del contraente
- [Art. 16](#) Procedure telematiche di acquisto
- [Art. 17](#) Contratti aperti
- [Art. 18](#) Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- [Art. 19](#) Interventi d'urgenza
- [Art. 20](#) Lavori di somma urgenza
- [Art. 21](#) Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- [Art. 22](#) Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- [Art. 23](#) Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- [Art. 24](#) Disposizioni speciali per i servizi legali
- [Art. 25](#) Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- [Art. 26](#) Interventi affidati in economia per cottimo
- [Art. 27](#) Garanzie
- [Art. 28](#) Revisione prezzi
- [Art. 29](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- [Art. 30](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
- [Art. 31](#) Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- [Art. 32](#) Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- [Art. 33](#) Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- [Art. 34](#) Verifica e collaudo
- [Art. 35](#) Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia, salvo l'adesione al sistema convenzionale di cui alla legge 488/1999 s.m.i.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (nel seguito semplicemente «Codice») e s.m.i., del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., dal D.P.R. n. 384/2001 e s.m.i., del D.P.R. n. 34/2004 e s.m.i., nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo come indicato nel presente regolamento.
5. Qualora gli interventi in economia siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
7. L'Amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, stipulare accordi con altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di procedere ad un unico appalto, altresì può aderire a convenzioni e accordi stipulati con Regione e Provincia per l'acquisizione di beni, servizi e forniture.
8. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia il Responsabile si avvale anche delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalle Amministrazioni ed Enti ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.
9. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira ai criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione dei Responsabili, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
10. I Responsabili curano l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi a ditte in grado di fornire al Comune le migliori condizioni in termini di economicità e di efficienza e di presentare un'offerta competitiva.

11. Ad ogni esperimento di gara, mediante procedura aperta, ristretta o negoziata (escluso l'affidamento diretto) è preposta una Commissione di gara nominata dal Responsabile di Area.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di € **100.000,00** per forniture di beni e prestazioni di servizi, e l'importo di € **100.000,00** per i lavori, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono comunque considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1, relativo alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, è automaticamente adeguato all'importo stabilito dalla normativa vigente ed emananda, in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'Allegato "A", la spesa non può superare l'importo complessivo di **€ 30.000,00** qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di manutenzione, di cui all'Allegato "A", l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **€ 80.000,00** qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia i lavori descritti ed elencati nell'allegato "A", nell'importo massimo di € 100.000,00 per ogni singolo intervento salvo le limitazioni previste dal presente regolamento.

Art. 7 – Forniture di beni in economia

Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni si individuano, di norma, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le tipologie che potranno formare di volta in volta oggetto di negoziazione, come da allegato "B", per un importo massimo di € 100.000,00 per ogni singolo acquisto.

Art. 8 - Servizi in economia

Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione come da allegato "C", per un importo massimo di € 100.000,00 per ogni singolo acquisto.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. Il Responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al contratto di somministrazione lavoro.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
4. L'importo massimo dei lavori in amministrazione diretta è pari ad € 30.000,00 per ogni singolo intervento.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono fare riferimento alla lettera d'invito.
4. Gli importi massimi per ogni singolo intervento effettuato per cottimo fiduciario sono pari a:
 - € 100.000,00 per i lavori;
 - € 100.000,00 per le forniture di beni
 - € 100.000,00 per le forniture di servizi.Per quanto riguarda i lavori di manutenzione gli importi sono stabiliti in € 80.000,00 per ogni singolo intervento.
5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità artistica o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a € 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a € 100.000,00;
- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00.
- e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00.

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri qualitativi preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere

fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento e nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 16 – Procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi

Con il presente regolamento si recepisce la disciplina contenuta nel D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 e s.m.i. recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Art. 17 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con le modalità ritenute più idonee secondo la tipologia della prestazione.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento.

3. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

Art. 18 - Mezzi di tutela

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. L'Amministrazione può ricorrere alla transazione o all'accordo bonario nelle controversie di cui al presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve essere riportata nella Determinazione con l'indicazione delle cause che li hanno provocati e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. La Determinazione è redatta dal Responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; essa deve indicare la stima dei costi dell'intervento e la copertura della spesa.
3. Gli interventi di urgenza sono pari a € 100.000,00 per i lavori ed € 100.000,00 per i beni e i servizi.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, redige apposito verbale e dispone l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora il Sindaco adotti un'ordinanza contingibile e urgente al fine di eliminare o prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ai sensi del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. art. 54, può disporre adempimenti e indicazioni in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, comunicando al responsabile di spesa di cui all'articolo 11, che provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1 Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6, 8, 13 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio e dei parchi;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico compreso lo sgombero neve e lo spargimento di salaccio antigelo;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun

soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di € 25.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di € 100.000,00.

Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8, 13 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cui alla Legge regionale numero 21 del 18-11-2003 a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e s.m.i.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti sono affidati come segue:

- fino a € 20.000,00 con affidamento diretto
- da € 20.000,00 a € 100.000,00 previa acquisizione di 5 curricula
- oltre € 100.000,00 la normativa prevista dal codice

Resta escluso dalla disciplina del presente Regolamento l'affidamento del patrocinio legale.

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con atto di indirizzo della Giunta comunale, fatta salva l'adozione del necessario atto e dell'impegno di spesa a cura del Responsabile.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, civilistica, penale, amministrativa, contabile, fiscale o contributiva e urbanistica
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 € e inferiore a € 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza, scelti dal Responsabile di cui all'art.11:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo.
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito.
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 €;
- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante l'affissione della Determinazione all'Albo pretorio.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- a) di importo pari o superiore a 20.000,00 € e inferiore a 211.000,00 € sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
- b) di importo pari o superiore a 211.000,00 € sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26- Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare con una nota di riepilogo alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli atti della procedura di affidamento o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante. Le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi schedari sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 27 – Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 20.000,00.

2. Per tutti gli affidamenti di lavori i soggetti affidatari devono essere muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 28 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione la normativa del codice civile.

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) acconti sulla base di stati di avanzamento lavori e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri, nel foglio patti e condizioni o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel foglio patti e condizioni o nel contratto;
- b) saldo sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione;
- c) saldo complessivo nelle modalità di cui alla lett. b) se il capitolato d'oneri ovvero il foglio patti o condizioni ovvero il contratto non prevedono acconti in base ad emissioni di S.A.L.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati dalla relativa documentazione

Art. 31- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile;
 - f) i termini di pagamento.
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, attestando sull'atto di liquidazione la regolarità della fornitura o della prestazione.
4. Il pagamento viene effettuato dopo l'approvazione della liquidazione sulla scorta della documentazione di legge.

Art. 33 – Inadempimenti

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Verifica e collaudo

1. Tutti i lavori in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 60 giorni dall'ultimazione.
2. Il collaudo non è necessario per i lavori di importo liquidato inferiore a € 20.000,00 ed è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione riportata nell'atto di liquidazione.
3. Il collaudo è eseguito dal Responsabile di cui all'art. 11 o da soggetti dallo stesso nominati, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione e da quel momento cessano di avere efficacia norme, regole comunali, o altre disposizioni in contrasto con lo stesso.

MODALITA' E TIPOLOGIA DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro o per garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001 s.m.i., di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962 s.m.i., ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5 del regolamento, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia, pietrisco, sabbia e salaccio antigelo, i rappezzi di tronchi asfaltati, in pietra o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, lo sgombero della neve nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, compreso allacci alle utenze non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione, riparazione, spostamento e adeguamento strutturale di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione parchi, giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi, con relativi impianti, ed elementi di arredo urbano, verde e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5 del regolamento, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento e di cui agli allegati "B" e "C".

FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni si individuano, di norma, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

Cancelleria, carta, stampati, registri, materiale informatico, valori bollati

Materiale di disegno, plottaggio, riproduzione di copie eliografiche, digitali, produzioni fotografiche e materiale fotografico, rilievi aereofotogrammetrici

Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici di immobili comunali, inclusi le scuole e le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, patrimonio e demanio

Fornitura di numeri civici interni ed esterni, e della segnaletica relativa alla toponomastica

Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali di immobili comunali, patrimonio e demanio

Pubblicazioni e abbonamenti in genere (libri, riviste e giornali, materiale audiovisivo)

Spese di rappresentanza e funzionamento organi istituzionali, addobbi

Acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie, convegni

Acquisto di opere d'arte e collezioni

Acquisto di medaglie, coppe, bandiere, distintivi, targhe, segnaletica di vario tipo, piantane, provviste alimentari, oggetti per premiazione, cerimonie, feste nazionali, locali, manifestazioni e ricorrenze varie

Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età

Capi di abbigliamento e uniformi

Apparecchiature informatiche e d'ufficio

Programmi informatici

Beni alimentari

Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni

Carburanti e lubrificanti

Materiale di ferramenta, falegnameria, vetreria, elettrico, vernici, plastiche

Farmaci, prodotti sanitari e fitosanitari

Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia

Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria

Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali

Beni, attrezzature e materiali di igiene urbana

Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali

Spese postali, telegrafiche, di telefonia fissa o mobile e manutenzione, televisori, registratori, radio, impianti di amplificazione

Beni, apparecchiature, materiali di impiantistica elettrica, di riscaldamento, igienico sanitaria, impianti di sollevamento, di sicurezza, di trattamento aria, impianti termici e serramentistica

Beni e attrezzature a completamento di acquisizioni effettuate con precedenti contratti, al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi in termini di caratteristiche merceologiche e qualità

Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche

Beni, attrezzature ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali:

- ❑ Beni, attrezzature ed apparecchiature necessari per l'implementazione di impianti di immobili comunali
- ❑ Beni per il completamento di parchi, giardini, viali, strade, piazze pubbliche, impianti sportivi;
- ❑ Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento, anche riferiti agli impianti, di: - strutture socio assistenziali - edifici scolastici - delegazioni comunali - edifici per attività culturali e teatri - musei - cimiteri
- ❑ Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali, parchi, giardini ed ecocentri, e relativi impianti
- ❑ Beni per manutenzione di attrezzature antincendio e altre attrezzature relative alla sicurezza
- ❑ Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero.

Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali e non previsto precedentemente.

Possono, inoltre, essere eseguite in economia le forniture di beni accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 6 del regolamento o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8 del regolamento e di cui agli allegati "A" e "C".

SERVIZI IN ECONOMIA

Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

Servizi di manutenzione, riparazione e verifiche di impianti, attrezzature, apparecchiature comunali in genere, attrezzature antincendio, termiche e di sicurezza, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere

Servizi di vigilanza beni patrimoniali e demaniali

Servizi di trasporto, noleggio autobus, servizi spedizioni e servizi di trasloco in genere

Servizi di catalogazione, inventariazione, registrazione

Servizi finanziari, assicurativi e brokeraggio, bancari, postali di bollettazione e incasso, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa

Locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria

Servizi postali, telefonici e telegrafici

Servizi assicurativi per mostre , esposizioni e manifestazioni

Servizi e prestazioni attinenti all'informatica, hardware e software

Servizi di manutenzione sistemi informatizzati

Servizi di natura intellettuale in genere, di valutazione e di formazione del personale

Servizi per l'espletamento di concorsi

Servizi attinenti all'architettura, alla paesaggistica, all'agronomia, alla fitodisinfestazione

Servizi di analisi di laboratorio, carotaggi, ispezioni geognostiche, verifiche sulla qualità dei materiali, sondaggi e collaudo dei materiali, valutazioni e verifica di impatto ambientale

Servizi di collaudo e di verifiche periodiche sugli impianti, ascensori e montacarichi

Servizi connessi alle operazioni di collaudo per immobili, patrimonio, demanio comunale

Servizi tecnici

Servizi di sperimentazione ed innovazione tecnica in settori diversi, energetico, fonti di calore, eccetera

Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi

Servizi di somministrazione temporanea di lavoro di personale

Servizi di elaborazione, retribuzione, contributi, pensione

Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro

Servizi informativi, di stampa, tipografia, litografia, rilegatura, comunicazione, promozione e di statistica

Servizi di redazione, stampa e distribuzione inviti e materiale informativo

Servizi di traduzione, interpretariato, copiatura

Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura, servizi fotografici o in microfilms, servizi audio-luci, fotocinematografici, cinematografici, apparecchiature tecniche e servizi telefonici

Utenze telefoniche, idriche, elettriche, gas, con concessione servizi

Servizi di archivistica, catalogazione, registrazione e inventariazione

Servizi legati alla protezione civile

Servizi di inserzione e pubblicazione bandi, avvisi e annunci su giornali, riviste e gazzette

Servizi di manutenzione, controllo e conduzione degli impianti installati negli immobili di proprietà comunale

Servizi di igiene urbana compreso smaltimenti, pulizia strade, piazze, parchi e giardini

Servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e disinquinamento

Servizi di pulizia immobili comunali

Servizi di tutela, custodia e cura di animali

Servizi di allestimento seggi elettorali e di lavanderia

Servizi di sgombero neve e spargimento salaccio stradale antighiaccio

Servizi per manutenzione, spostamento e adeguamento reti acquedotto e fognatura compreso allacci alle utenze

Servizi di onoranze funebri, esumazioni, tumulazioni

Servizi per la custodia, la sicurezza e il controllo sia di beni immobili che del traffico

Servizi di mensa, sia di ristorazione scolastica, sia per i dipendenti, sia per i servizi socio assistenziali, servizi di catering e ristorazione cerimoniale

Servizi relativi all'istruzione primaria, secondaria e degli asili nido

Servizi sociali, socio-educativi, socio-assistenziali e sanitari

Servizi culturali, celebrativi, gemellaggi e manifestazioni in genere, organizzazione mostre, convegni, eventi, cineforum e concerti

Spese di rappresentanza, ospitalità e pubbliche relazioni

Servizi ricreativi, sportivi, gemellaggi e manifestazioni in genere

Servizi di promozione economia locale, promozione territorio e similari

Pagamenti diritti ad altri Enti per sopralluoghi, collaudi, pareri, visite e servizi

Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune e non previsto precedentemente.

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento e di cui agli allegati "A" e "B".